

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante “*Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “*Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2019, recante “*Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022*”;

**VISTO** il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e la pubblica amministrazione, ed in particolare l’articolo 4-bis, comma 1, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro avvenuto a Rigopiano il 18 gennaio 2017*”;

**VISTO** il comma 2, del richiamato articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con i Sindaci dei Comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime in occasione del disastro, individua le famiglie beneficiarie delle menzionate elargizioni e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto;

**VISTO** il comma 3, del richiamato articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, ai sensi del quale a ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma determinata dallo stato di effettiva necessità;

**VISTO** il comma 4, richiamato articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, ai sensi del quale ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell’ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità;

**VISTO** il comma 5 del citato articolo 4-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, che indica l’ordine di priorità dei beneficiari delle elargizioni, intendendosi che l’esistenza di soggetti appartenenti a una delle categorie, come individuate da ciascuna lettera del predetto comma, esclude la possibilità di elargizione per quelle successive, fatta salva la previsione di cui al comma 6 secondo cui in presenza di figli a carico della

vittima, nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5;

**VISTI** i comma 7 e 8, del richiamato articolo 4-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ai sensi dei quali le suddette elargizioni sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente;

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2019 e i decreti del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2019, 29 settembre 2021, 21 ottobre 2021 e 16 novembre 2021, con i quali è stata, rispettivamente, istituita e costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un'apposita Commissione tecnica, con il compito di definire i criteri per l'individuazione dei beneficiari delle elargizioni previste dalla richiamata normativa, nonché di elaborare una proposta per la determinazione delle somme spettanti agli stessi;

**VISTO** il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 1 giugno 2021 avente ad oggetto la definizione dei criteri per la corresponsione dell'ulteriore contributo per lo stato di effettiva necessità, in favore dei familiari delle vittime nonché delle elargizioni in favore dei feriti gravi e gravissimi;

**VISTO** l'articolo 5 comma 1, del suddetto decreto, il quale stabilisce che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, sono stabiliti gli importi da corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), c), d) ed e), di cui all'articolo 2, comma 3, lett. a), c), d) ed e) di cui all'articolo 3, comma 3, , lett. a), c), d) ed e) nonché le modalità di ripartizione dei contributi di cui all'articolo 1, per l'ipotesi in cui vi siano più beneficiari;

**VISTO** altresì l'articolo 9, del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 1 giugno 2021, il quale prevede la ripartizione delle eventuali somme residue non utilizzate tra tutti i beneficiari individuati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2020 e 7 dicembre 2020, nonché dai decreti che saranno adottati sulla base del medesimo decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 1 giugno 2021, fino a concorrenza dello stanziamento medesimo;

**VISTA** la proposta elaborata dalla Commissione tecnica relativamente agli importi da attribuire ai familiari delle vittime ed ai feriti gravi e gravissimi ai fini di dare attuazione al richiamato articolo 5 del decreto del Segretario generale del 1 giugno 2021;

**D'INTESA** con i Sindaci dei Comuni di residenza delle vittime e dei feriti gravi e gravissimi,

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

#### **(Integrazione della elargizione in favore dei familiari delle vittime che versino in stato di effettiva necessità)**

1. Gli importi corrispondenti ai contributi di cui articolo 1, comma 1, lettere a), c), d), ed e) del decreto del Segretario generale del 1 giugno 2021, sono pari rispettivamente a:

I) **25.000,00** euro, con riferimento ai figli a carico delle vittime aventi alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n.12 età compresa nella fascia 0-17 anni, e **15.000,00** euro con riferimento ai figli di età compresa nella fascia 18-26 anni;

II) **10.000,00** euro, con riferimento allo stato di non occupazione da almeno sei mesi al momento della data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n.12;

III) **10.000,00** euro con riferimento alla titolarità di un ISEE relativo ai redditi dell'anno 2017 del nucleo familiare cui apparteneva la vittima, rilasciato da CAF abilitato, non superiore ad euro 7.500,00;

IV) **5.000,00** euro, con riferimento alla presenza, all'interno del nucleo familiare della vittima, alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n.12, di un portatore di grave *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 oppure di un soggetto titolare dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Per tale requisito si fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n.12.

2. In presenza di più di una delle condizioni sopra citate, i relativi importi si cumulano e comunque non possono superare l'importo complessivo di **50.000,00** euro.

### **Articolo 2**

#### **(Elargizioni in favore dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi)**

1. Gli importi corrispondenti ai contributi di cui articolo 2, comma 3, lettere a), c), d), ed e) del decreto del Segretario generale del 1 giugno 2021, sono pari rispettivamente a:

I) **25.000,00** euro con riferimento ai figli a carico del ferito aventi alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n.12 età compresa nella fascia 0-17 anni, e **15.000,00** euro con riferimento ai figli di età compresa nella fascia 18-26 anni;

II) **10.000,00** euro con riferimento allo stato di non occupazione da almeno sei mesi al momento della data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n.12;

III) **10.000,00** euro con riferimento alla titolarità di un ISEE relativo ai redditi dell'anno 2017, rilasciato da CAF abilitato, non superiore ad euro 7.500,00;

IV) **5.000,00** euro con riferimento alla presenza, all'interno del nucleo familiare del ferito, alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n.12, di un portatore di grave *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 oppure di un soggetto titolare dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Per tale requisito si fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n.12.

2. In presenza di più di una delle condizioni sopra citate, i relativi importi si cumulano e comunque non possono superare l'importo complessivo di **30.000,00** euro.

### **Articolo 3**

#### **(Elargizioni in favore dei soggetti che hanno riportato lesioni gravissime)**

1. Gli importi corrispondenti ai contributi di cui articolo 3, comma 3, lettere a), c), d), ed e) del decreto del Segretario generale del 1giugno 2021, sono pari rispettivamente a:

I) **25.000,00** euro con riferimento ai figli a carico del ferito aventi alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n.12 età compresa nella fascia 0-17 anni, e **15.000,00** euro con riferimento ai figli di età compresa nella fascia 18-26 anni;

II) **10.000,00** euro, con riferimento allo stato di non occupazione da almeno sei mesi al momento della data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n.12;

III) **10.000,00** euro con riferimento alla titolarità di un ISEE relativo ai redditi dell'anno 2017, rilasciato da CAF abilitato, non superiore ad euro 7.500,00;

IV) **5.000,00** euro con riferimento alla presenza, all'interno del nucleo familiare del ferito, alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n.12, di un portatore di grave *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 oppure di un soggetto titolare dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Per tale requisito si fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019, n.12.

3. In presenza di più di una delle condizioni sopra citate, i relativi importi si cumulano e comunque non possono superare l'importo complessivo di **40.000,00** euro.

**Articolo 4**  
**(Disposizioni comuni)**

1. All'attuazione del presente provvedimento la Presidenza del Consiglio dei ministri fa fronte con le risorse allo scopo autorizzate dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo e lo stesso è pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 30 gennaio 2022

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**